



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 2972 del 06/10/2021

Classifica: 003.13

Anno 2021

(Proposta n° 12194/2021)

<i>Oggetto</i>	DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 5851 COLLOCAMENTO A RIPOSO A DECORRERE DAL 01.03.2022 AI SENSI DELL'ART 2 D.P.C.M. N. 87/2017 ATTUATIVO DELL'ART 1 CO 199 L. 232/2016
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
<i>Ufficio Responsabile</i>	Segreteria Generale - Ambito Personale
<i>Riferimento PEG</i>	65
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT.SSA LUCIA GAJO
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Pasquale Monea

ANGSI

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che l'art 1 comma 199 della legge n. 232 del 11.12.2016 ha previsto che "a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo".

Considerato che in base a tale disposizione, nonché sulla base del D.P.C.M n. 87 del 23.05.2017 attuativo delle disposizioni in argomento, con la decorrenza di legge ivi prevista, i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all'anzianità contributiva prevista dall'articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. "precoci" i quali:

- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;

- si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento;
4. sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Vista la certificazione del 16.02.2021 con cui il datore di lavoro ha attestato che il Sig. matr. n. 5851 ha condotto mezzi pesanti e camion da almeno 6 anni in via continuativa;

Considerato che a seguito della domanda per il riconoscimento dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci presentata il 25.02.2021 l'INPS, sede di Firenze, con lettera del 13.05.2021 ha attestato che il Sig. matr n. 5851 ha perfezionato i requisiti di cui all'art 2 del DPCM n 87/2017 in data 29.11.2021 e che pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 01.03.2022 nel rispetto dei tre mesi della finestra mobile istituita con DL 4/2019.

Vista la nota del 04.10.2021 (prot. 45243 del 04.10.2021) con cui il dipendente Sig. matr n. 5851 (Tec. cat B pos. Ec B7) in servizio presso la Direzione Viabilità LLPP – C.O. Reggello ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 01.03.2022 chiedendo che dalla stessa data venisse collocato a riposo.

Ritenuto in ragione di quanto sopra esposto di provvedere al collocamento a riposo anticipato per lavoratori precoci ai sensi dell'art. 1 co 199 della Legge 232/2016 così come attuato dall'art. 2 D.P.C.M. n. 87/2017 il dipendente in oggetto a decorrere dal 01.03.2022

Dato atto del parere favorevole, rilasciato dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Lucia Gajo titolare della Posizione Organizzativa Trattamento Stipendiale e previdenziale che peraltro ha proposto il presente provvedimento.

Ritenuto che l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta dall'Ufficio Pensioni;

Visto l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n. 267/2000 e l'art. 3, comma 2 del D.lgs 29/93 così come modificato ed integrato dal D.lgs 80/98;

Visto quanto disposto in materia di attribuzione ai Dirigenti dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione ;

DISPONE

- 1) di collocare a riposo, per pensione anticipata per lavoratori c.d. precoci ai sensi dell'art 2 DPCM n. 87/2017 attuativo dell'art 1 co 199 della Legge 232/2016 con decorrenza 01.03.2022 (ultimo giorno 28/02/2022), il dipendente di ruolo matr n. 5851
- 2) di demandare all' Ufficio Trattamento stipendiale e previdenziale l'espletamento delle procedure concernenti la liquidazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'INPS ex INPDAP nonché quelle necessarie affinché lo stesso INPS possa corrispondere al dipendente matr 5851 il trattamento di pensione, e i successivi aggiornamenti derivanti dalle comunicazioni DMA relative agli eventuali futuri emolumenti corrisposti;
- 3) di dare atto che in seguito alla cessazione dal servizio del dipendente matr n. 5851 a far data dal 01.03.2022, sarà registrata una economia di spesa sul Bilancio di Previsione 2022 per gli importi che sono saranno determinati dall'Ufficio Stipendi;
- 4) dispone a tutela del diritto della privacy dell'interessato, l'oscuramento dal presente atto dei dati personali ai sensi del DLgs n. 196 del 30/06/2003 e delle linee guida del Garante della Privacy in materia di pubblicazione sul sito Web;
- 5) I dati oscurati nel presente atto sono riportati nell'allegato non pubblicato.

<incollare qui il testo>

Allegati parte integrante:

Allegato2.doc.p7m (Hash: 1c83ff27664128f910f95aba5d508d5e4f609f0c9d4ede5b7a76af4e3aa15c11)

Firenze, **06/10/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
Monea Pasquale

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”